

NUMERO 77.678 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 17.080

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 4 (quattro) del mese di novembre alle ore dieci.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Davanti a me Dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea è comparsa la signora:

- TEMPIA VALENTA SIMONA, nata a Tollegno (BI) il 20 maggio 1949, residente a Tollegno (BI), Regione Bazzera n. 1 E.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiarando di intervenire nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della Associazione **"FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA VALENTA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI"**, con sede in Biella, Via Malta n. 3, in corso di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte, iscritta al Registro Regionale del Volontariato Settore Sanità con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 5 maggio 1997 n. 1663, da considerarsi O.N.L.U.S. di diritto ex art. 10 comma ottavo D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, Codice Fiscale numero 90013040028, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione suddetta, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di:

1) - modifica e adozione del nuovo Statuto dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017),
oltre alla trattazione degli ulteriori argomenti indicati all'ordine del giorno che non richiedono la forma pubblica e che pertanto formeranno oggetto di verbalizzazione separata in forma privata nell'ambito della stessa riunione assembleare che proseguirà a tale fine senza soluzione di continuità.

Assume la presidenza della riunione a' sensi di legge e di statuto la signora TEMPIA VALENTA SIMONA nella citata sua qualità, la quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini per le ore 8.00 di questo giorno in prima convocazione mediante e-mail con prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti gli aventi diritto in data 27 ottobre 2022 a norma dell'art. 8) del vigente statuto dell'Associazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che la suddetta assemblea di prima convocazione é andata deserta;

- che con lo stesso avviso di convocazione è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed ora, l'assemblea dell'Associazione suddetta in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che con il suddetto avviso l'assemblea odierna è stata convocata per discutere e deliberare oltre che in sede straordinaria anche in sede ordinaria sugli ulteriori argomenti indicati all'ordine del giorno e che pertanto la presente assemblea costituisce apertura in sede straordinaria dell'unica assemblea sociale come sopra convocata;

- che sono presenti personalmente e per delega riconosciuta regolare da esso Presidente in atti dell'Associazione, numero 6 (sei) associati su n. 7 (sette) associati costituenti l'intera compagine associativa a norma dell'art. 10) del vigente statuto associativo, come risulta dal foglio presenze, compilato da esso Presidente e sottoscritto da tutti i presenti, che pure trovasi in atti dell'Associazione, quale documento verrà trascritto insieme al presente verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dell'Associazione suddetta e che in originale previa constatazione e vidimazione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura al comparente per dispensa avutane dal medesimo;

- che sono presenti i membri del Comitato Direttivo in carica signori:

- Erdini Viola;

- Pino Alfredo;

- Buscaglia Anna e

- Presti Pietro,

oltre ad esso Presidente;

mentre risulta assente il restante amministratore in carica signora:

- Guido Maria Teresa;

- che sussiste il numero minimo di 7 (sette) associati richiesto dall'art. 32 D. Lgs. 117/17;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e dell'articolo 10) del vigente statuto associativo;

- che infine tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, espone le ragioni che, consigliano di procedere alla variazione del vigente testo dello statuto dell'ente specificamente e funzionalmente al fine di adottare tutte le variazioni ed integrazioni disposte dal D. Lgs. 117/2017 (con riferimento alla

natura di OdV quale Ente del Terzo Settore) ai fini della conseguente iscrizione al R.U.N.T.S., provvedendo in particolare a:

- integrare l'articolo 1) con particolare riferimento alla variazione della denominazione in "Organizzazione di Volontariato FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA VALENTA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI" siglabile "FONDO EDO TEMPIA OdV" adottando la locuzione e l'acronimo OdV;
- sostituire l'attuale articolo 2) con i nuovi articoli 2) e 3) con riguardo alla specifica indicazione circa lo svolgimento di attività di interesse generale in via esclusiva o principale come previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- sostituire l'attuale 4) con i nuovi articoli 5) e 19) con riferimento al Patrimonio dell'Ente nonché alla sua destinazione, precisando l'esclusiva destinazione del patrimonio per la realizzazione degli scopi istituzionali sia durante la vita dell'Associazione, (art. 5) che a seguito del suo scioglimento (art. 19) in conformità al disposto degli articoli 8 comma 1 e 9 del D. Lgs. 117/2017, all'individuazione delle risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione (art. 5), e contestualmente provvedendo ad inserire al nuovo art. 6) una specifica precisazione (oltre a quanto già indicato all'art. 5) circa l'espresso divieto di distribuzione degli utili a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017;
- introdurre un nuovo articolo che assumerà il n. 7) prevedendo in particolare che l'Associazione dovrà provvedere, nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 a redigere ed adottare il Bilancio Sociale;
- sostituire gli attuali articoli 8), 9) e 10) riguardanti le convocazioni, le deliberazioni ed i quorum assembleari con i nuovi artt. 13), 14) e 15) provvedendo in particolare a precisare che per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati;
- sostituire gli attuali articoli 11), 12), 13), 14), 15) e 26) concernenti l'amministrazione dell'Associazione con i nuovi artt. 16) e 17) in conformità al disposto dell'art. 26) del D. Lgs. 117/2017;
- sostituire l'attuale artt. 19) con il nuovo art. 18) in materia di Organo di Controllo/Revisione Legale dei Conti in conformità al disposto degli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017;
- introdurre i nuovi articoli 9) (Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati) e 11) (Diritti e Doveri degli Associati),
oltre a modifiche di minor rilevanza e/o di carattere formale al

testo dei restanti articoli secondo il nuovo testo interamente modificato nel contenuto e nella numerazione degli articoli.

Dopodiché il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio parere al riguardo, e questa dopo opportuna discussione con il voto favorevole di 6 (sei) associati su numero 6 (sei) associati presenti

UNANIME DELIBERA

1) - di variare l'articolo 1) concernente la denominazione dell'ente adottando la locuzione e l'acronimo OdV come segue:

"Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato "FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI" siglabile "FONDO EDO TEMPIA Odv".

2) La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3) L'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Settore Sanità - con decreto del 1997 n. 1663 della Regione Piemonte. L'Associazione opera in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe.

4) L'associazione ha sede legale in Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

5) L'associazione opera nell'ambito territoriale del Piemonte.";

2) - di sostituire l'attuale articolo 2) con i nuovi articoli 2) e 3) con riguardo alla specifica indicazione circa lo svolgimento di attività di interesse generale in via esclusiva o principale come previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato:

"Art. 2

Scopi e finalità

1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di concorrere:

a) alla promozione della salute;

b) al miglior conseguimento degli obiettivi del Piano Oncologico Regionale, in collaborazione con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere Locali e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus di Biella. In particolare, promuovendo, sostenendo e attivandosi per lo studio, la ricerca, la prevenzione primaria, secondaria e

terziaria, la diagnosi precoce, la psiconcologia, l'educazione e l'informazione sanitaria, la formazione professionale e didattica nell'ambito medico-scientifico, il supporto alle attività di diagnosi, di terapia e di assistenza, le cure palliative domiciliari e in Hospice, l'assistenza e il supporto ai malati e ai loro famigliari in ambito oncologico, al fine di migliorare le condizioni di cura e di vita dei pazienti oncologici e dei loro famigliari;

c) al supporto e allo sviluppo della ricerca in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe;

d) all'assegnazione di sovvenzioni, premi, borse di studio e contributi per la formazione, finalizzati ad approfondire le tematiche connesse alla lotta contro i tumori;

Per le citate finalità l'associazione opererà in ambito infra-regionale ed in particolare nell'ambito del Piemonte Nord-orientale.";

"Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- ° attività di supporto e di assistenza a malati oncologici, ex pazienti e pazienti cronici oncologici, compresi i loro famigliari;

- ° attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, tra cui diagnosi precoce e screening oncologici:

- ° interventi di supporto alla sanità pubblica al fine di migliorare i percorsi di salute, di cura, di diagnosi e di assistenza in ambito oncologico

- ° attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione, cura e assistenza in ambito oncologico,

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

10) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.";

3) - di adottare in generale tutte le modifiche risultanti dal nuovo testo statutario, con particolare riguardo ai nuovi articoli 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) quale risulta dal documento aggiornato e coordinato che il comparente mi consegna e che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura da parte di me Notaio al comparente per dispensa avutane dal medesimo;

4) - di dare atto a seguito della modifica della denominazione e della sede dell'ente di cui sopra e ai fini della conseguente trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, che l'Associazione è proprietaria dei seguenti beni:

A) BENI IMMOBILI

In Comune di GAGLIANICO
unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 6 mappale 676 sub. 1, categoria A/3;
- Foglio 6 mappale 676 sub. 2, categoria A/3;
- Foglio 509 mappale 23 sub. 9, categoria A/3;
- Foglio 509 mappale 23 sub. 10, categoria C/1;

In Comune di BARGE

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la quota indivisa di 3/9 -

- Foglio 65 mappale 608 sub. 2, categoria A/4;
- Foglio 65 mappale 608 sub. 3, categoria A/4;
- Foglio 65 mappale 608 sub. 4, categoria C/2;
- Foglio 65 mappale 608 sub. 5, categoria C/7;

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la quota indivisa di 3/9 -

- Foglio 65 mappale 100
- Foglio 65 mappale 115
- Foglio 65 mappale 117
- Foglio 65 mappale 246

In Comune di BIELLA

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 578 mappale 78 sub. 7, categoria A/3;
- Foglio 578 mappale 78 sub. 42, categoria C/1;
- Foglio 19 mappale 161, categoria A/4;
- Foglio 81 mappale 156 sub. 35, categoria C/2;
- Foglio 81 mappale 156 sub. 37, categoria C/2;
- Foglio 81 mappale 156 sub. 45, categoria A/4;
- Foglio 636 mappale 98 sub. 2, categoria A/3;
- Foglio 636 mappale 199 sub. 5, categoria C/6;

- per la nuda proprietà -

- Foglio 61 mappale 227 sub. 18, categoria A/3;
- Foglio 61 mappale 227 sub. 38, categoria C/6;
- Foglio 61 mappale 388 sub. 9, categoria C/6;

appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 19 mappale 55;

In Comune di ZUMAGLIA

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 6 mappale 373 sub. 1, categoria A/4;
- Foglio 6 mappale 372 sub. 3, categoria A/4;

In Comune di VALDILANA SEZIONE TRIVERO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 511 mappale 60 sub. 1, categoria A/4

- Foglio 511 mappale 60 sub. 2, categoria A/4
- Foglio 532 mappale 149 sub. 5, categoria A/2

In Comune di VALDILANA SEZIONE SOPRANA

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 2 mappale 606;
- Foglio 5 mappale 300;
- Foglio 6 mappale 128;
- Foglio 6 mappale 247;
- Foglio 8 mappale 26;
- Foglio 8 mappale 280;
- Foglio 8 mappale 282;
- Foglio 8 mappale 39;
- Foglio 8 mappale 40;
- Foglio 9 mappale 284;
- Foglio 9 mappale 437;
- Foglio 9 mappale 438;
- Foglio 9 mappale 439;

In Comune di CANDELO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la quota indivisa di 27/250 -

- Foglio 16 mappale 560 sub. 20, Categoria C/6;
- Foglio 16 mappale 560 sub. 21, categoria C/6;
- Foglio 16 mappale 560 sub. 22, categoria C/6;

In Comune di ROASIO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la quota indivisa di 1/6 -

- Foglio 18 mappale 516, categoria C/2;
- Foglio 18 mappale 492 categoria A/6;

- per la quota indivisa di 1/3 -

- Foglio 20 mappale 530 sub. 2, categoria C/6;
- Foglio 20 mappale 530 sub. 1, categoria A/4;
- Foglio 20 mappale 530 sub. 3, categoria C/2;
- Foglio 20 mappale 530 sub. 4, categoria C/2;

In Comune di ROASIO

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la quota indivisa di 4/24 -

- Foglio 18 mappale 287;
- Foglio 18 mappale 299;
- Foglio 19 mappale 357;
- Foglio 21 mappale 188;
- Foglio 21 mappale 227;
- Foglio 21 mappale 397;
- Foglio 54 mappale 39;
- Foglio 55 mappale 40;

- Foglio 56 mappale 158;
- Foglio 57 mappale 74;
- Foglio 57 mappale 75;
- Foglio 58 mappale 19;
- Foglio 58 mappale 20;
- Foglio 61 mappale 124;
- Foglio 61 mappale 125;
- Foglio 64 mappale 46;
- Foglio 9 mappale 247;
- Foglio 18 mappale 440;

- per la quota indivisa di 1/3 -

- Foglio 19 mappale 206;
- Foglio 19 mappale 207;
- Foglio 19 mappale 209;
- Foglio 19 mappale 210;
- Foglio 19 mappale 211;
- Foglio 19 mappale 379;
- Foglio 20 mappale 140;
- Foglio 20 mappale 141;
- Foglio 20 mappale 174;
- Foglio 20 mappale 175;
- Foglio 20 mappale 186;
- Foglio 20 mappale 187;
- Foglio 20 mappale 188;
- Foglio 20 mappale 421;
- Foglio 20 mappale 422;
- Foglio 20 mappale 423;
- Foglio 20 mappale 424;
- Foglio 20 mappale 425;
- Foglio 21 mappale 203;
- Foglio 21 mappale 218;
- Foglio 21 mappale 84;
- Foglio 21 mappale 85;
- Foglio 21 mappale 207;
- Foglio 54 mappale 116;
- Foglio 54 mappale 13;
- Foglio 54 mappale 139;
- Foglio 54 mappale 141;
- Foglio 54 mappale 158;
- Foglio 54 mappale 159;
- Foglio 54 mappale 228;
- Foglio 54 mappale 229;
- Foglio 54 mappale 290;
- Foglio 54 mappale 291;
- Foglio 54 mappale 354;

- Foglio 62 mappale 131;
- Foglio 62 mappale 238;
- Foglio 62 mappale 99;
- Foglio 62 mappale 110;
- Foglio 64 mappale 111;
- Foglio 64 mappale 126;
- Foglio 69 mappale 71;
- Foglio 69 mappale 72;
- Foglio 9 mappale 110;
- Foglio 9 mappale 201;
- Foglio 9 mappale 202;
- Foglio 9 mappale 234;

In Comune di VALLE SAN NICOLAO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 10 mappale 502, categoria C/2;
- Foglio 10 mappale 578 sub. 2, categoria A/4;
- Foglio 10 mappale 578 sub. 3, categoria A/4;

appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 10 mappale 502;

In Comune di ANDORNO MICCA

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 17 mappale 590 sub. 2, categoria C/2;
- Foglio 17 mappale 590 sub. 1, categoria A/4;
- Foglio 15 mappale 602 sub. 3, categoria C/6;
- Foglio 15 mappale 602 sub. 4, categoria C/7;
- Foglio 15 mappale 602 sub. 1, categoria A/4;
- Foglio 15 mappale 602 sub. 2, categoria A/4;

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 14 mappale 178;
- Foglio 17 mappale 355;
- Foglio 17 mappale 357;

In Comune di OCCHIEPPO SUPERIORE

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la quota indivisa di 1/2 -

- Foglio 507 mappale 30 sub. 11 categoria A/2;
- Foglio 507 mappale 30 sub. 28, categoria C/6;

In Comune di VALDENGO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 12 mappale 322 sub. 1, categoria A/3;
- Foglio 12 mappale 322 sub. 2, categoria C/2;

In Comune di MONGRANDO

unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 39 mappale 10 sub. 2, categoria A/2;
- Foglio 39 mappale 10 sub. 3, categoria C/2;
- Foglio 39 mappale 10 sub. 4, categoria C/2;
- Foglio 39 mappale 10 sub. 5, categoria A/8;
- Foglio 39 mappale 10 sub. 6, categoria C/2;
- Foglio 39 mappale 10 sub. 7, categoria C/2;

In Comune di TAVIGLIANO

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 2 mappale 51;
- Foglio 3 mappale 122;
- Foglio 3 mappale 142;
- Foglio 3 mappale 20;
- Foglio 9 mappale 152;

In Comune di OLEGGIO (NO)

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la quota indivisa di 16/27 -

- Foglio 10 mappale 104;
- Foglio 10 mappale 105;
- Foglio 10 mappale 109;
- Foglio 10 mappale 113;
- Foglio 10 mappale 114;
- Foglio 10 mappale 202;
- Foglio 10 mappale 93;
- Foglio 10 mappale 94;

In Comune di LOZZOLO (VC)

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la quota indivisa di 1/3 -

- Foglio 21 mappale 117;
- Foglio 21 mappale 118;

In Comune di PRALUNGO

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la quota indivisa di 2/9 -

- Foglio 6 mappale 119;
- Foglio 6 mappale 200;
- Foglio 6 mappale 201;

In Comune di PADOVA

vari appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni

- per la piena ed esclusiva proprietà -

- Foglio 134 mappale 207;
- Foglio 134 mappale 223;

B) BENI MOBILI (automezzi):

- 1) MARCA: FIAT AUTO SPA 141GT53A 02C FIAT PANDA
TELAIO: ZFA141A0001694808
TARGA: BG 825DY
- 2) MARCA: FIAT GROUP AUTOMOBILE SPA 188AXA1A OOAF FIAT PUNTO
TELAIO: ZFA18800001122223
TARGA: DT 496JM
- 3) MARCA: FIAT 312 PXA1A POM PANDA
TELAIO: ZFA3120000325230
TARGA: EX 835MP
- 4) MARCA: DACIA SD 05EV JR5CS000M500 SANDERO
TELAIO: UU1B5220461925434
TARGA: FR 627YP
- 5) MARCA: FIAT 225 AXL1A 11D QUBO
TELAIO: ZFA22500006M02032
TARGA: FS 355TP
- 6) MARCA: IVECO FIAT 35 10 1 IG 3 CTG N1
TELAIO: ZCFC3570002018704
TARGA: VC 605927

espressamente autorizzando ogni persona ente od ufficio pubblico o privato ad eseguire le trascrizioni, le volture, gli annotamenti o le registrazioni conseguenti al presente atto ed inerenti tutti i beni immobili, mobili registrati o diritti di proprietà intellettuale anche se qui eventualmente non specificamente indicati con pieno e definitivo esonero dei competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo;

5) - di delegare la signora TEMPIA VALENTA SIMONA, nella citata sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo a depositare presso il Notaio rogante tutta la documentazione attestante la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione allo scopo di consentire la conseguente iscrizione dell'ente al R.U.N.T.S..

6) - In conformità alla disciplina prevista dall'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 l'acronimo E.T.S. (che può essere adottato, sin da ora, sotto corrispondente condizione sospensiva, qualora ritenuto opportuno in aggiunta alla locuzione o acronimo OdV) potrà essere utilizzato attraverso la sua indicazione negli atti e nella corrispondenza solo a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S..

In relazione alla disciplina fiscale (capo X D. Lgs. 117/2017) ed in conformità agli articoli 82, 83 e 104 del D. Lgs. 117/2017, le disposizioni contenute nel citato artt. 82 e 83 del D. Lgs. 117/2017 (imposte indirette - detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) saranno applicabili a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S.. Viceversa le restanti disposizioni fiscali di cui al capo X del D. Lgs. 117/2017 risulteranno applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della

Commissione Europea di cui all'art. 101 comma 10 D. Lgs. 117/2017, qualora l'Ente risulti iscritto al R.U.N.T.S.. Dal momento dell'iscrizione al R.U.N.T.S. si renderanno applicabili tutte le restanti disposizioni in materia di E.T.S. e conseguentemente (salvo quanto sopra indicato) il regime proprio di tali Enti. L'assemblea proseguirà quindi i propri lavori sui restanti argomenti indicati all'ordine del giorno senza soluzione di continuità, senza verbalizzazione notarile, conformemente a quanto indicato sull'avviso di convocazione ed alle vigenti disposizioni di legge.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara quindi sciolta la riunione assembleare in forma straordinaria essendo le ore undici.

Richiesto io Notaio ho letto questo atto alla comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà ed a verità. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su dodici mezzi fogli per ventitre facciate intere e cinque righe della ventiquattresima.

Firmato: TEMPIA VALENTA SIMONA - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Allegato " A " ai numeri
ff672 / 1708 di repertorio

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA della Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA VALENTA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI", con sede in Biella, Via Malta n. 3, in corso di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte, iscritta al Registro Regionale del Volontariato Settore Sanità con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 5 maggio 1997 n. 1663, da considerarsi O.N.L.U.S. di diritto ex art. 10 comma ottavo D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, Codice Fiscale numero 90013040028, del giorno 4 novembre 2022. In Biella presso lo studio del Dr. Raffaello Lavioso in Via della Repubblica n. 8.

SOCIO	DELEGATO	FIRMA
TEMPIA VALENTA SIMONA		<i>Tempia Valente Simona</i>
ERDINI VIOLA		<i>Viola Edn</i>
PINO ALFREDO		<i>A. Pino</i>
BUSCAGLIA ANNA	<i>Anna Buscaglia</i>	
GIOIA OMAR		
ROCCHI ELENA	<i>En</i>	<i>Rocchi</i>
PRESTI PIETRO		<i>Presti</i>

Il Presidente

Tempia Valente Simona

22

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"FONDO EDO TEMPIA ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato "FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI" siglabilabile "FONDO EDO TEMPIA Odv".
- 2) La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Settore Sanità - con decreto del 1997 n. 1663 della Regione Piemonte. L'Associazione opera in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe.
- 4) L'associazione ha sede legale in Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 5) L'associazione opera nell'ambito territoriale del Piemonte.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di concorrere:
 - a) alla promozione della salute;
 - b) al miglior conseguimento degli obiettivi del Piano Oncologico Regionale, in collaborazione con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere Locali e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus di Biella. In particolare, promuovendo, sostenendo e attivandosi per lo studio, la ricerca, la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, la diagnosi precoce, la psicooncologia, l'educazione e l'informazione sanitaria, la formazione professionale e didattica nell'ambito medico-scientifico, il supporto alle attività di diagnosi, di terapia e di assistenza, le cure palliative domiciliari e in Hospice, l'assistenza e il supporto ai malati e ai loro familiari in ambito oncologico, al fine di migliorare le condizioni di cura e di vita dei pazienti oncologici e dei loro familiari;
 - c) al supporto e allo sviluppo della ricerca in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe;
 - d) all'assegnazione di sovvenzioni, premi, borse di studio e contributi per la formazione, finalizzati ad approfondire le tematiche connesse alla lotta contro i tumori;

Per le citate finalità l'associazione opererà in ambito infra-regionale ed in particolare nell'ambito del Piemonte Nord-orientale.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- ° attività di supporto e di assistenza a malati oncologici, ex pazienti e pazienti cronici oncologici, compresi i loro famigliari;
- ° attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, tra cui diagnosi precoce e screening oncologici;
- ° interventi di supporto alla sanità pubblica al fine di migliorare i percorsi di salute, di cura, di diagnosi e di assistenza in ambito oncologico;
- ° attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione, cura e assistenza in ambito oncologico;

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

10) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Durata

1) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali. Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

3) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 6

Esercizi

1) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione.

Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e depositato presso il R.U.N.T.S..

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Si applicano gli articoli 13, 14, 15 e 87 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

2) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) **In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

Art. 7

Bilancio Sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017.

Art. 8

Soci

1) L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice

2) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. **Il numero degli**

associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 117/2017. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del R.U.N.T.S..

Possono far parte dell'OdV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- ° per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- ° per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

- ° per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 10

Quota associativa

1) Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- ° di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- ° di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- ° di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- ° di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- ° all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- ° a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- ° al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 12

Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

Art. 13

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 14

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)

e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);

f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l. delibera sull'esclusione dei soci;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 15

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Odv con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra i soci, tenendo presente che almeno 3 (tre) componenti devono essere nominati su indicazione della Famiglia Tempia Valenta, Promotrice del "Fondo Edo Tempia". I Consiglieri durano in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio) e sono rieleggibili.

2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che dovrà in ogni caso essere un esponente della Famiglia Tempia promotrice del "Fondo", un Vice Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

4) Il Consiglio Direttivo potrà delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori nel rispetto dei limiti di legge. Il Consiglio Direttivo non potrà in ogni caso delegare le proprie competenze in materia di redazione del progetto di bilancio di esercizio.

5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

15) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16) La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento del Presidente.

17) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza

18) Il Segretario Generale provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

19) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita qualora non sia nominato un revisore, sussistendone i presupposti, la revisione contabile.

I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

Art. 19

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto

di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2) In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ovvero alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus di Biella, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

[illegible]